



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 221, IV co., D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, 1, III co., D.L. 125/2020, 23 D.L. 137/2020

nella causa iscritta al n. 1925/2020 R.G.

promossa da Istituto Dante Alighieri Firenze Srl in Liquidazione
(Avv. M. Pica)

ricorrente

contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in proprio e quale procuratore speciale di Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (SCCI) S.p.A.

(Avv. S. Imbriaci, A. Zaffina)

e contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)

(Avv. G. Quartararo)

e contro Agenzia Entrate Riscossione, subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo Equitalia

(Avv. A. Bruzzzone)

resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012

1. Istituto Dante Alighieri Firenze Srl in Liquidazione ha adito il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso otto tra cartelle esattoriali e avvisi di addebito emessi per il pagamento di contributi previdenziali INPS e premi INAIL, e chiedendo: *nel merito, 1 - accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento e avvisi indicati nell'estratto e sopra elencati, essendo le stesse nulle ed inefficaci per i motivi di cui in narrativa; - nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che dovessero risultare di giustizia.*

INPS, anche in qualità di procuratore speciale di Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. S.p.A., INAIL e Agenzia Entrate Riscossione si sono costituiti, contestando la domanda.

2. Il fallimento della società ricorrente, dichiarato in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, non determina la sua inammissibilità, in quanto *La perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità. (Fattispecie relativa a conferimento di procura speciale per il ricorso per cassazione da parte di società già dichiarata fallita) (Cass. 15713/2010); mentre Il fallito che abbia impugnato personalmente l'avviso di accertamento tributario a lui direttamente notificato non è legittimato a far valere l'invalidità dell'atto derivante dalla mancata notifica al curatore del fallimento: la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento non è infatti assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso di eccepirla; il fallito, d'altronde, conservando la titolarità dei rapporti tributari sorti in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, ha in linea di principio la facoltà di avvalersi personalmente della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti impositivi emessi in riferimento a detti rapporti, onde evitare di trovarsi esposto agli eventuali riflessi negativi della definitività di tali atti (Cass. 27263/2006).*

3. È ravvisabile interesse ad agire del ricorrente in quello, *attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. 30.7.2015 n. 16162);* va infatti rilevato che, a fronte della notifica delle cartelle esattoriali e della correlativa manifestazione di volontà dell'Istituto creditore di far valere una pretesa contributiva, anche in difetto di azioni esecutive il debitore è legittimato all'azione di accertamento del successivo fatto estintivo dell'obbligazione, posto che *In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. 23.6.2015 n. 12893).*

È pertanto condivisibile l'orientamento di legittimità secondo cui *In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella)* (Cass. 29294/2019; conf. Cass. 15603/2020).

4. Nel merito, Istituto Dante Alighieri Firenze Srl in Liquidazione impugna le seguenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito:

1. Numero 041201600355532160000 notificata il 24.08.2016 relativa a premi INAIL del 2013 per € 7.734,92;
2. Numero 04120150023526010000 relativa a premi INAIL del 2014-2015-2016 per € 13.031,68;
3. Numero 341201600032670410000 notificata il 10.08.2016 relativa ad un contributo INPS del 2014 per € 34.096,60;
4. Numero 34120160003306463000 notificata il 13.09.2016 relativa ad un contributo INPS del 2015-2016 per € 38.423,37;
5. Numero 34120160006842988000 notificata il 15.12.2016 relativa ad un contributo INPS del 2016 per € 7.606,00;
6. Numero 34120160007826263000 notificata il 02.02.2017 relativa ad un contributo INPS del 2015 per € 149.308,57;
7. Numero 34120170000365929000 notificata il 12.04.2017 relativa ad un contributo INPS del 2014 per € 84.138,84;
8. Numero 04120170014565826000 notificata il 21.11.2018 relativa a premi INAIL del 2015-2016-2017 per € 15.245,38.

5. Essendo irrilevante l'eccezione omessa notifica dell'avviso bonario, che non costituirebbe fatto estintivo dell'obbligazione contributiva, deve esaminarsi il capo di domanda con cui la società ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L. 335/1995 dei contributi e premi di cui agli atti impositivi opposti.

Al riguardo si osserva:

- ♣ per gli atti impositivi di cui ai punti 2, 4 e 5 il termine prescrizionale non è decorso, essendo assorbente rilevare che esso è stato interrotto dall'istanza di dilazione di pagamento e dai pagamenti parziali dedotti da Agenzia Entrate Riscossione;
- ♣ l'INPS ha allegato di aver notificato gli avvisi di addebito alla società ricorrente tramite PEC, e Istituto Dante Alighieri Firenze Srl, che non ha specificamente contestato la circostanza, ha dedotto la nullità della notifica in quanto proveniente dall'indirizzo PEC inpscomunica@postacert.inps.gov.it, non rientrante nel novero delle PEC indicate nei pubblici registri;
- ♣ ad avviso del giudicante, non sussiste l'eccepita nullità della notifica, in quanto, anche a prescindere dalla generale applicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Cass. 6417/2019), è assorbente la circostanza che l'art. 16-ter D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, nell'individuare i pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, fa riferimento, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, all'art. 16, comma 12, dello stesso decreto, il quale, peraltro, disciplina la pubblicità degli indirizzi PEC al solo fine *di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni*, e quindi non impone l'utilizzo degli indirizzi PEC contenuti nell'elenco per le notificazioni provenienti dalla P.A. (cfr. la fattispecie esaminata da Trib. Latina 3.12.2020 prodotta da parte ricorrente);
- ♣ del resto, nel caso di specie, non è stata neppure dedotta una situazione di incertezza circa la provenienza delle notifiche dall'INPS, essendo pacifico che l'indirizzo inpscomunica@postacert.inps.gov.it, dal quale sono state effettuate, è quello indicato nel sito istituzionale dell'ente;
- ♣ per gli avvisi di addebito di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, pertanto, la notifica degli atti a mezzo PEC ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale, che non è quindi interamente decorso;
- ♣ per le cartelle esattoriali INAIL di cui ai punti 1, 2, 8, la incontroversa presentazione di istanza di insinuazione al passivo fallimentare in data 23.1.2018 ha effetto interruttivo della prescrizione (Cass. 17412/2016; Cass. 9638/2018).

Non è quindi maturata la prescrizione ex art. 3 L. 335/1995, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.

6. È infine tardivo ex art. 24, V co., D.Lgs. 46/1999 (per gli atti impositivi di cui è provata la notifica), e comunque del tutto generico, il motivo di opposizione con cui si deduce l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli accessori, non oggetto di specifica contestazione nel *quantum*.

7. Per le considerazioni svolte, che assorbono le ulteriori deduzioni delle parti, la domanda attrice non può trovare accoglimento.

Considerata la documentata esistenza di difformi orientamenti interpretativi su talune questioni oggetto del giudizio, sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, II co., c.p.c. (Corte cost. 77/2018), che giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Istituto Dante Alighieri Firenze Srl in Liquidazione con atto depositato in data 2.9.2020, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

respinge la domanda;

compensa interamente le spese processuali tra le parti.

Firenze, 29 marzo 2021

Il Giudice del lavoro

(dr. Vincenzo Nuvoli)